

FONDO EUROPEO PER LA PESCA 2007-2013
Asse n. 1

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 1.3
Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività
(art. 25, Reg. CE 1198/2006)

1.	Finalità della misura.....	1
2.	Area territoriale di attuazione	2
3.	Interventi ammissibili.....	2
4.	Modalità e termini di presentazione delle domande	3
5.	Soggetti ammissibili a finanziamento.....	3
6.	Requisiti per l'ammissibilità	3
7.	Documentazione richiesta per accedere alla misura.....	4
8.	Spese ammissibili	7
9.	Quantificazione delle risorse e misura del contributo.....	9
10.	Valutazione istruttoria e concessione dei contributi.....	11
11.	Criteri di selezione	12
12.	Tempi e modalità di esecuzione dei progetti	13
13.	Varianti.....	13
14.	Proroghe.....	13
15.	Vincoli di alienabilità e di destinazione	14
16.	Modalità di erogazione dei contributi	14
17.	Obblighi	16
18.	Diritti del Beneficiario	16
19.	Controlli.....	17
20.	Revoca del contributo e recupero delle somme erogate.....	17
21.	Cumulo degli aiuti pubblici	17
22.	Trattamento dati personali	18
23.	Riferimenti normativi	18
	ALLEGATO 1	19
	ALLEGATO 2	21

1. Finalità della misura

Gli obiettivi perseguiti dalla presente misura sono riconducibili al miglioramento delle condizioni di operatività dei pescherecci, in termini di sicurezza, delle condizioni di lavoro, di igiene e qualità del pescato, secondo le indicazioni di cui al Capitolo III del Reg. CE 2371/2002, relativo all'adeguamento della capacità di pesca.

La misura finanzia i lavori di armamento e ammodernamento per adeguare i pescherecci alle esigenze ambientali e per consentire il rispetto degli ecosistemi acquatici, nonché favorire l'evoluzione dello sforzo di pesca verso sistemi di cattura più sostenibili e con sistemi di pesca selettivi.

Gli investimenti non dovranno permettere un aumento della capacità/abilità di cattura (Rif. Nota CE 1354218 del 14/12/2011) e della dimensione della stazza e della potenza motore e conseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

- razionalizzazione delle operazioni di pesca, in particolare mediante l'impiego a bordo di tecnologie e metodi di pesca più selettivi onde evitare catture accessorie non opportune;
- miglioramento della qualità dei prodotti pescati e conservati a bordo, mediante l'impiego di adeguate tecniche di pesca e di conservazione delle catture e l'applicazione di normative sanitarie;
- miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza;
- garantire la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative alla misura;

- garantire la conformità all'evoluzione normativa;
- soddisfare i requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

Ai fini della sicurezza a bordo, per i pescherecci di lunghezza fuori tutto uguale o maggiore di 15 metri, è possibile effettuare un lieve aumento di stazza GTs (stazza di sicurezza), purché ciò non determini un aumento dello sforzo di pesca (art. 9 lett. B del Reg. CE 1013/2010). Detto aumento deve essere certificato da un organismo di classifica riconosciuto a livello europeo.

2. Area territoriale di attuazione

I pescherecci ammissibili a contributo devono essere iscritti nel Registro comunitario ed in uno dei Compartimenti marittimi del territorio della Regione Liguria alla data di presentazione della domanda.

3. Interventi ammissibili

La misura si articola nelle seguenti tipologie di intervento:

- a) investimenti volti a migliorare gli standard di sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l'igiene, la qualità dei prodotti, l'efficienza energetica e la selettività senza incrementare le capacità/abilità di cattura del peschereccio;
- b) investimenti volti alla sostituzione del motore che può avvenire solamente nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25, par. 3 del reg. (CE) n. 1198/2006 (come riportato al punto 8 del presente bando);
- c) investimenti di armamento e di lavori di ammodernamento volti a:
 - ridurre i rigetti in mare;
 - ridurre l'impatto della pesca su specie non commerciali;
 - ridurre l'impatto della pesca sugli ecosistemi e sui fondali marini;
 - proteggere le catture e gli attrezzi dai predatori selvatici¹, anche attraverso modifiche del materiale di parte degli attrezzi da pesca, purché non comportino un aumento dello sforzo di pesca o una riduzione della selettività degli attrezzi stessi e siano introdotte tutte le misure appropriate per evitare danni fisici ai predatori;
- d) investimenti volti alla selettività degli attrezzi da pesca. Possono essere finanziati:
 - la sostituzione degli attrezzi verso l'uso di altre tecniche di pesca più selettive, di cui ai sistemi non trainati elencati nella tabella 3 del Reg. CE 1799/2006;
 - prima sostituzione degli attrezzi da pesca, allo scopo di garantire il rispetto dei nuovi requisiti tecnici
 - comunitari in materia di selettività o per ridurre l'impatto di pesca sulle specie non commerciali. Gli aiuti possono essere concessi fino alla data in cui tali requisiti diventano obbligatori o per un breve periodo successivo fissato dalla pertinente normativa comunitaria. In particolare le spese relative all'attuazione del Reg. CE 1967/2006 per l'adeguamento degli attrezzi da pesca ai sensi di quanto previsto dal regolamento stesso possono essere ammesse solo se sono state effettuate prima della scadenza prevista dal regolamento stesso che risale al 31 maggio 2010;
 - massimo due sostituzioni degli attrezzi da pesca, per tutto il periodo 2007/13, ai fini della selettività nei casi in cui il peschereccio interessato rientri in un piano di ricostituzione ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 2371/02 o i nuovi attrezzi siano più selettivi e rispettino criteri e pratiche ambientali riconosciute e più rigorose rispetto ai vigenti obblighi normativi.

¹ Come previsto dall'art. 6, comma 5, del Regolamento (CE) 498/2007, il contributo può essere concesso solo per l'armamento e i lavori di ammodernamento volti a proteggere le catture e gli attrezzi dai predatori selvatici tutelati dalle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE del Consiglio.

4. Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda di ammissione al contributo, in originale e in carta semplice², deve essere compilata e sottoscritta dall'armatore, o dal/i proprietario/i, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il modello di cui agli allegati 1, 2 e 8 reperibili dal sito www.agriligurianet.it.

La domanda di ammissione, completa della relativa documentazione di cui al successivo punto 7, deve essere spedita a mezzo raccomandata A/R alla Regione Liguria, Settore Politiche Agricole e della Pesca, Via Fieschi 15, 16121 Genova.

I documenti a corredo della domanda, in originale o copia conforme, di cui al successivo punto 7, devono essere aggiornati e in corso di validità alla data di presentazione della domanda stessa.

In alternativa, la scansione della suddetta documentazione cartacea originale con firma autografa (formato PDF/A) può essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata della Regione Liguria:

protocollo@pec.regione.liguria.it

In caso di domande presentate da richiedenti appartenenti ad un gruppo, per l'iniziativa riguardante l'acquisto e installazione del motore, le singole domande dovranno essere inviate con un'unica lettera di trasmissione.

Sulla busta contenente la domanda di concessione del contributo o nell'oggetto della PEC deve essere riportata la seguente dicitura **"domanda di contributo FEP – Asse 1, misura 1.3"**.

Le domande possono essere presentate dalla data del 24 settembre 2012 al 22 ottobre 2012; a tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante o la data di invio della PEC.

Le domande presentate dopo il predetto termine non saranno accettate.

Le domande che a seguito dell'istruttoria, di cui al successivo punto 10, necessitano di un'ulteriore integrazione della documentazione tecnica, dovranno essere integrate della documentazione mancante entro 15 giorni dalla richiesta del Settore Politiche Agricole e della Pesca a pena di decadenza; la documentazione potrà essere inviata a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC secondo le modalità succitate.

La Regione si riserva di riaprire i termini di presentazione nel corso del 2012 al fine di garantire l'avanzamento finanziario del programma, attraverso la pubblicazione sul BURL contestualmente all'indicazione delle risorse disponibili.

5. Soggetti ammissibili a finanziamento

I soggetti ammissibili al finanziamento sono i proprietari o gli armatori di imbarcazioni da pesca. Per questi ultimi soggetti è necessario che il proprietario accordi, per iscritto, il proprio consenso alla esecuzione dei lavori ed alla iscrizione dei vincoli gravanti sul peschereccio (*inserito nell'allegato 1*).

Non possono fruire delle agevolazioni previste dal presente bando i soggetti che, alla data di presentazione dell'istanza, risultino debitori di un finanziamento ai sensi del Programma SFOP e del FEP 2007-2013 nelle precedenti annualità, sulla base di provvedimenti di revoca dei benefici concessi (*allegato 1*).

6. Requisiti per l'ammissibilità

Al momento della presentazione della domanda i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a. assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata;

² Ai sensi dell'articolo 21bis dell'allegato B al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 concernente la disciplina dell'imposta di bollo

- b. nel caso in cui l'impresa (cooperative, società di armamento) utilizzi personale dipendente, applicazione del CCNL di riferimento e regolare adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

Il natante, oggetto di richiesta di finanziamento, deve rispettare le condizioni di seguito elencate:

- essere iscritto da almeno 5 anni nel Registro comunitario delle navi da pesca alla data di pubblicazione del bando;
- essere iscritto in uno dei compartimenti marittimi della Regione Liguria alla data di pubblicazione del bando;
- avere effettuato almeno 75 giorni di pesca in ciascuno dei due periodi di 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
- non essere in disarmo da più di dodici mesi, calcolati dal momento della presentazione della domanda. Fa eccezione il caso di danneggiamento dell'imbarcazione per avverse condizioni meteomarine, certificate dall'Autorità marittima, e in caso di arresto temporaneo;
- se trattasi di unità di età superiore a 29 anni, deve essere certificata la validità tecnico economica dell'iniziativa da un organismo di classifica riconosciuto a livello europeo (ai sensi della Direttiva 94/57/CE e s.m.i.).

7. Documentazione richiesta per accedere alla misura

I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie dovranno presentare la seguente documentazione, in corso di validità unitamente alla domanda di cui al punto 4:

1. preventivo (o contratto) del cantiere navale (originali o copie conformi);
2. riepilogo dei preventivi o fatture (*inserito nell'allegato 1*);
3. in caso di macchinari e attrezzature:
 - fatture di ditte fornitrici (se si tratta di spese già effettuate);
oppure
 - almeno 2 preventivi (originale o copia conforme) tra i quali va evidenziato quello prescelto
oppure
 - almeno un preventivo (originale o copia conforme) corredato da una dichiarazione con la quale il soggetto che ha presentato la domanda di contributo fornirà le motivazioni a causa delle quali non è risultato possibile trasmettere i due preventivi richiesti (ad esempio carenza di ditte fornitrici, caratteristiche particolari dell'attrezzatura da acquistare o dei lavori da eseguire, difficoltà di raggiungimento dei cantieri navali, mancata fornitura da parte delle ditte dei preventivi richiesti, ecc.); la dichiarazione dovrà essere redatta secondo il modello di cui all'allegato 8 al presente bando;

Nel caso in cui siano presentati 2 preventivi, l'amministrazione procederà secondo i seguenti criteri:

- 1) il beneficiario sceglie l'offerta più economica: non è necessario fornire ulteriori spiegazioni e documenti;
- 2) il beneficiario non sceglie l'offerta più economica e non fornisce le motivazioni della sua scelta o le motivazioni della sua scelta non risultano valide o sufficienti: si considera come spesa ammissibile il costo dell'offerta più economica, anche se il beneficiario acquista un bene più costoso;
- 3) il beneficiario non sceglie l'offerta più economica ma fornisce una relazione tecnico/economica, sintetica ma completa, redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato, con la quale si forniscono valide e sufficienti motivazioni della scelta: in questo caso può essere considerata ammissibile la spesa relativa al preventivo scelto dal beneficiario.

I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche.

4. Relazione riassuntiva dell'intervento, a firma del richiedente;

5. nel caso di intervento che incide sulla parte strutturale dell'imbarcazione, ivi compresa la sostituzione del motore, l'impiantistica di qualsiasi genere **e la sostituzione degli attrezzi da pesca**, progetto costituito da: **relazione tecnica descrittiva dell'intervento**, disegni, schemi impiantistica, prospetti di dettaglio, quadro economico di dettaglio e riepilogativo dei costi previsti, riportante quantità e costi unitari, con indicazione del fornitore individuato e delle ragioni di individuazione. **Il suddetto progetto dovrà essere sottoscritto da un tecnico abilitato iscritto ad idoneo albo professionale o in caso di sostituzione degli attrezzi, ente scientifico riconosciuto in grado di attestarne la maggiore selettività³.**

La relazione tecnica deve illustrare dettagliatamente il progetto, attestarne la rispondenza e la conformità alle pertinenti normative vigenti, attestare la congruità dei prezzi attraverso un'analisi dei costi (qualora non fossero contemplati nel prezziario regionale), correlandoli chiaramente al preventivo/fattura di acquisto. La relazione deve essere redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e deve inoltre contenere le seguenti informazioni:

- informazioni atte a dimostrare che l'intervento rispetta i requisiti prescritti al paragrafo 3 del presente bando "Interventi ammissibili" (*riportare a quale tipologia di intervento si riferisce*);
 - crono programma e tempistica dei lavori (es. lavori avviati in data, da avviarsi entro, da concludersi entro, ecc.);
 - assoggettabilità o meno del progetto di investimento ad autorizzazioni/obbligo di comunicazione, specificandone la tipologia e lo stato;
 - che l'intervento prevede l'esecuzione di opere non rientranti nell'ordinaria manutenzione.
6. documentazione attestante l'espletamento delle formalità necessarie alla realizzazione del progetto di intervento, comprensiva, qualora prevista, di planimetrie, piante, prospetti e sezioni o simile, riportanti stato attuale e futuro⁴. In alternativa potrà essere presentata dichiarazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, di possesso delle autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione del progetto (*inserito nell'allegato 2*). Nell'eventualità che per la realizzazione del progetto non sia necessaria alcuna autorizzazione, ciò dovrà essere oggetto di specifica dichiarazione da parte del beneficiario (*modello di cui all'allegato 8*);
7. dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle forme e con le modalità di cui agli artt. 38 e 47 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche, attestante l'iscrizione al Registro delle imprese di pesca (R.I.P.) con le seguenti modalità:
- in caso di domanda presentata dal proprietario-armatore: numero RIP dell'armatore;
 - in caso di domanda presentata da ditta proprietaria ed armatrice: numero RIP della ditta medesima;
 - in caso di domanda presentata da proprietario non armatore: numero RIP della ditta armatrice;
 - in caso di domanda presentata da ditta proprietaria ma non armatrice: numero RIP della ditta richiedente;
8. certificato di un organismo di classifica riconosciuto a livello europeo, ai sensi della Direttiva 94/57/CE, modificata dalla Direttiva 97/58/CE, attestante la validità tecnica ed economica dell'iniziativa, per le unità con età superiore a 29 anni;
9. dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle forme e con le modalità di cui agli artt. 38 e 47 ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche, relativa al titolo abilitativo alla pesca in corso di validità, indicandone gli estremi;
10. dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle forme e con le modalità di cui agli artt. 38 e 47 del D.P.R n. 445/2000 e successive modifiche, del richiedente o legale rappresentante, attestante:

³ Le relative spese tecniche possono rientrare tra le spese generali.

⁴ E' il caso ad esempio della documentazione inerente l'obbligo di comunicazione lavori al RINA, in caso di interventi incidenti sulla parte strutturale dell'imbarcazione.

- di non aver effettuato, sulla medesima imbarcazione, interventi uguali a quelli richiesti, negli ultimi 5 anni e
 - **che gli stessi investimenti non comportano un aumento di abilità di cattura del natante;**
11. dichiarazione sostitutiva di certificazione del richiedente, nelle forme e con le modalità di cui agli artt. 38 e 46 del D.P.R n. 445/2000 e successive modifiche, attestante la condizione non fallimentare dell'impresa;
 12. dichiarazione sostitutiva di certificazione del richiedente, nelle forme e con le modalità di cui agli artt. 38 e 46 del D.P.R n. 445/2000 e successive modifiche, attestante di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito l'operatore economico. Al riguardo, dovranno inoltre essere indicati gli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale la società ed in particolare la Matricola INPS e il numero di P.A.T. Posizione Assicurativa Territoriale - dell'INAIL per consentire la verifica d'ufficio;
 13. nel caso di impresa che utilizzi personale dipendente, dichiarazione sostitutiva di certificazione del richiedente nelle forme e con le modalità di cui agli artt. 38 e 47 del D.P.R n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche, attestante il rispetto delle norme di cui al contratto collettivo di lavoro applicato nei confronti del personale dipendente (*inserito nell'allegato 2*);
 14. in caso di domanda presentata dall'armatore, assenso del/i proprietario all'investimento (*inserito nell'allegato 1*);
 15. in caso di ammodernamento di navi superiori a 24 metri fuori tutto, per interventi che riguardano il sistema di propulsione, autocertificazione riguardante la partecipazione della nave a un piano di salvataggio e ristrutturazione e di essere oggetto di modifiche a favore di un metodo di pesca a minor consumo di carburante (*inserito nell'allegato 2*);
 16. dichiarazione di assenso alla pubblicazione dei dati, ai sensi dell'art. 30 del Reg. CE 498/07 (*inserito nell'allegato 1*);
 17. in caso di interventi strutturali, certificato di stazza internazionale rilasciato da un organismo di classifica riconosciuto a livello europeo prima dei lavori (Reg.CE 2930/86 e Reg.1224/09 art.4);
 18. nei casi di variazione delle LFT Naz.le e Comunitaria, sostituzione motore, ed investimenti che determinano variazione dei GTs richiesta di nulla-osta della Direzione Generale, U.D.“PEMAC 3” (il N:O. deve comunque essere presentato prima dell'impegno);
 19. nel caso il richiedente sia costituito in forma societaria, anche cooperativa, atto costitutivo, statuto, estratto libro soci. Qualora il richiedente abbia già presentato alla Regione Liguria la suddetta documentazione per domande di contributo a valere sui fondi FEP in precedenti annualità la stessa potrà essere ritenuta valida purché venga fornita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante che non siano intervenute modifiche societarie ovvero potranno essere allegati solo i documenti eventualmente variati
 20. ogni tipo di documentazione necessaria all'attribuzione dei punteggi utilizzati per la formazione della graduatoria di merito di cui al punto 11 “criteri di selezione”;
 21. nel caso l'imbarcazione sia in stato di disarmo da più di dodici mesi per danneggiamento non imputabile all'impresa armatrice richiedente il contributo, dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle forme e con le modalità di cui agli artt. 38 e 47 del D.P.R n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche, del richiedente che riporta gli estremi del certificato dell'autorità marittima attestante la natura dell'evento dannoso non imputabile al richiedente;
 22. nel caso l'imbarcazione sia in arresto temporaneo, dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle forme e con le modalità di cui agli artt. 38 e 47 del D.P.R n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche, del richiedente attestante le modalità di svolgimento dell'arresto;
 23. Elenco della documentazione presentata.

Per attestare la conformità delle copie dei documenti agli originali utilizzare l'allegato 8.

La Regione Liguria si riserva di richiedere, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale del 25 novembre 2009 n. 56 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, integrazioni alla documentazione presentata.

La Regione Liguria ai fini dello svolgimento dell'istruttoria effettuerà le verifiche delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 71 della DPR 445/2000.

8. Spese ammissibili

Al fine del raggiungimento degli obiettivi del Programma, le spese per la realizzazione degli interventi sono considerate ammissibili dal 1 gennaio 2007.

Secondo quanto disposto dall'art. 55, comma 1, del Reg. (CE) 1198/06, "le spese sono ammissibili per una partecipazione del FEP se sono state effettivamente pagate dai beneficiari tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015. Le operazioni cofinanziate non devono essere state ultimate prima della data di inizio dell'ammissibilità".

Le spese ritenute ammissibili⁵ riguardano:

SCAFO
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ristrutturazione parziale: sostituzione di parti del fasciame; ▪ consolidamento: calafataggio, chiodatura, pitturazione e sabbiatura delle sole parti sottoposte a ristrutturazione; ▪ installazione degli alberetti di poppa e di prua; ▪ installazione dell'arcone di poppa; ▪ installazione del rullo di poppa; ▪ ringhiere, capodibanda, osteriggi, chiusura e copertura del ponte; ▪ ristrutturazione della plancia; ▪ ristrutturazione totale o parziale del ponte di coperta e/o ponte imbarcazioni
ATTREZZATURE PER LA PESCA
<ul style="list-style-type: none"> ▪ acquisto ed installazione di macchinari di salpamento (salpancore, salpacavi, salpareti, verricello, gru, ecc.)
SISTEMAZIONE INTERNA
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ristrutturazione degli alloggi e servizi per l'equipaggio.
IMPIANTI VARI
<ul style="list-style-type: none"> ▪ impianto elettrico; ▪ gruppi elettrogeni; ▪ impianto di riscaldamento; ▪ impianto idraulico del verricello. ▪ acquisto e installazione del sistema idraulico; ▪ acquisto e installazione del sistema di trasmissione; ▪ acquisto e installazione dell'elica; ▪ pompa sentina.
ATTREZZATURE DI LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DEL PESCATO
<ul style="list-style-type: none"> ▪ lavori di adeguamento per il miglioramento delle condizioni di igiene, sicurezza, sanità, ambiente, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro; ▪ macchine per il trattamento del pescato; ▪ macchine per la fabbricazione del ghiaccio; ▪ impianti frigoriferi; ▪ ristrutturazione e isolamento della stiva (senza aumento della stazza).
SITEMA DI PROPULSIONE
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acquisto e installazione del motore principale con le seguenti modalità: <ol style="list-style-type: none"> 1. per le navi fino a 12 metri di lunghezza fuori tutto, ad esclusione delle navi che utilizzano gli attrezzi trainati di cui alla tab. 3, Allegato 1 del Reg. CE 26/2004: potenza del nuovo motore inferiore o uguale a quella del motore da sostituire;

⁵ Sulla base delle linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007-2013 stabilite dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (decreto n. 601 del 21 novembre 2008).

2. per le navi fino a 24 metri di lunghezza fuori tutto, diverse da quelle di cui al precedente punto 1: potenza del nuovo motore inferiore di almeno il 20% rispetto a quella del motore da sostituire;
3. per le navi superiori a 24 metri di lunghezza fuori tutto, con sistema di pesca a traino: potenza del nuovo motore inferiore di almeno il 20% rispetto a quella del motore da sostituire, nonché obbligo di partecipazione a un piano di salvataggio e ristrutturazione e di modifiche a favore di un metodo di pesca a minor consumo di carburante.

La riduzione del 20% della potenza del motore può essere conseguita da un gruppo di navi, alle seguenti condizioni:

- a) tutte le navi appartenenti allo stesso gruppo devono essere identificate individualmente;
- b) tutte le navi appartenenti allo stesso gruppo devono operare nelle stesse zone di gestione;
- c) tutte le navi appartenenti allo stesso gruppo devono usare i medesimi attrezzi da pesca principali elencati nell'appendice III, sezione c, del Reg. CE 1639/2001 (G.U. L222 del 17 agosto 2001, pag. 53);
- d) uno stesso gruppo non può comprendere più di 50 navi;
- e) la singola nave, appartenente ad un gruppo, non può comunque aumentare la potenza del motore.

Per calcolare la riduzione del 20% di potenza motrice, conseguita da un gruppo di navi, si applica la seguente formula:

$$\text{potenza finale} \leq \text{potenza iniziale} - \text{riduzione di potenza del 20\%}$$

dove:

potenza iniziale = potenza cumulata di tutte le navi del gruppo prima delle sostituzioni;

riduzione di potenza del 20% = il 20% calcolato sulla potenza iniziale del gruppo.

- acquisto e installazione di un regolatore del flusso di carburante;
- acquisto e installazione di motore a metano;
- acquisto e installazione di motore ausiliario;
- acquisto di attrezzature finalizzate al risparmio energetico.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

- acquisto e installazione di pilota automatico;
- plotter;
- radar,
- GPS,
- radio (VHF, HF) per le imbarcazioni per le quali non è un'attrezzatura obbligatoria,
- apparato di controllo blue-box per le imbarcazioni per le quali non è un'attrezzatura obbligatoria,
- ecoscandaglio purché non preveda la possibilità di identificare le risorse alieutiche e, in ogni caso, che non sia installato su imbarcazioni che svolgono la circuizione;
- epirb per le imbarcazioni per le quali non è un'attrezzatura obbligatoria,
- Automatic Identification System (AIS) per le imbarcazioni per le quali non è un'attrezzatura obbligatoria;
- acquisto e installazione di apparecchi elettronici di ausilio alla navigazione (E.C.S. Electronic Chart System), relativi alla cartografia digitale e database.

L'elenco delle attrezzature obbligatorie distinte per tipologia di imbarcazione è riportato nell'allegato 1.

SELETTIVITA' ATTREZZI

- sostituzione attrezzi da pesca (al massimo due sostituzioni nel periodo 2007-2013) purché nel rispetto delle condizioni definite dall'art. 25 comma 7 del Reg. (CE) 1198/2006;

- sostituzione attrezzi da pesca (prima sostituzione) purché nel rispetto delle condizioni definite dall'art. 25 comma 8 del Reg. (CE) 1198/2006;
- la sostituzione degli attrezzi verso l'uso di altre tecniche di pesca più selettive, di cui ai sistemi non trainati elencati nella tabella 3 del Reg. CE 1799/2006.

SPESE GENERALI

Le spese generali sono ammissibili al contributo fino ad un massimo del 5% del totale delle spese e preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle spese generali. Rientrano tra le spese generali le spese bancarie, per la tenuta di un conto corrente dedicato; le spese per garanzie fideiussorie; le spese progettuali; le spese tecniche, quali spese per attività di Organismi di classifica; le spese per la realizzazione delle targhe esplicative finalizzate alla pubblicità dell'intervento, previste dall'art. 32 Reg. CE 498/2007.

Sono considerate non ammissibili le seguenti spese:

- IVA;
- materiale usato, compreso il montaggio;
- sonar e altre attrezzature che possano accrescere l'abilità di cattura di cui al Decreto Direttoriale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 4 del 23/05/2012 inerente la lista degli interventi a bordo da ritenersi non ammissibili ai sensi dell'art. 25, comma 2, del Reg. CE 1198/06 in quanto sicuramente concorrenti ad un aumento dell'abilità di cattura;
- l'acquisto di apparecchiature elettroniche e di sicurezza obbligatorie ai sensi della normativa vigente come da elenco riportato nell'allegato 1;
- sostituzione di attrezzature per la trasformazione e conservazione dei prodotti a bordo che aumentano il volume del pescato trasformato e stoccato a bordo;
- lavori di ordinaria manutenzione: calafataggio, chiodatura, pitturazione, sabbiatura ecc. dell'intera imbarcazione (i predetti lavori sono ammessi limitatamente alle parti sostituite);
- revisione e riparazione del motore e di impianti, attrezzature e macchinari;
- acquisto di materiale non durevole (casce per pesce, vestiti, carburanti, lubrificanti);
- lavori di rifacimento dello scafo che per entità lascino prefigurare una nuova costruzione;
- spese sostenute antecedentemente al 1° gennaio 2007;
- contributi in natura⁶;
- spese relative ad opere in subappalto;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento da parte del FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese per procedure amministrative;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni.

Non è consentita la sostituzione di un bene che abbia fruito, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico.

Gli investimenti non dovranno permettere un aumento della abilità di cattura e della dimensione della stazza commerciale e della potenza motore del natante oggetto di richiesta di finanziamento.

9. Quantificazione delle risorse e misura del contributo

Agli interventi di cui alla presente misura sono assegnate le risorse previste nel Piano Finanziario per la Regione Liguria come di seguito riportato:

⁶ I contributi in natura consistono nella fornitura di beni o servizi da parte dei beneficiari privati senza pagamento in denaro giustificato da fattura o documenti equivalenti.

Totale pubblico	Quota FEP	Totale nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
283.802,88	141.901,44	141.901,44	113.521,15	28.380,29

I contributi sono concessi in ordine di graduatoria, di cui al successivo paragrafo 10, fino a concorrenza delle suddette risorse.

Le domande ammissibili inserite nella graduatoria ma non finanziabili per carenza di fondi nell'annualità 2012 potranno essere finanziate:

- con eventuali risorse disponibili in caso di rinuncia o decadenza dei progetti già finanziati, oppure
- a seguito di nuovi finanziamenti o di riallocazione di fondi sulla misura, anche per effetto delle revisioni del piano finanziario della Regione Liguria

La graduatoria approvata ha validità fino al 31/12/2013.

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni richieste ed ottenute dal beneficiario per le medesime spese.

Per gli interventi di ammodernamento delle imbarcazioni, l'importo massimo della spesa ammissibile per singolo natante e per l'intero periodo di programmazione, comprensivo delle spese generali, non può superare il limite di cui al Programma Operativo approvato (decisione C(2010) 7914 del 11 novembre 2010).

Per il calcolo del premio saranno utilizzati gli importi di cui alla tabella I dell'Allegato IV del Regolamento CE 2792/99 e ss.mm.ii, maggiorati del 15% al fine di tenere conto del tasso di inflazione e dei prezzi delle imbarcazioni sul mercato italiano dal 1999 ad oggi, come di seguito riportato:

A	B	C
Categoria di nave per stazza espressa in GT	Massimali relativi alle flotte da pesca di cui alla Tabella I dell'Allegato IV del Reg. (CE) 2792/99 - Euro	Massimali relativi alle flotte da pesca di cui alla colonna B maggiorati del 15% - Euro
0<10	11.000/GT + 2.000	12.650/GT + 2.300
10<25	5.000/GT + 62.000	5.750/GT + 71.300
25<100	4.200/GT + 82.000	4.830/GT + 94.300
100<300	2.700/GT + 232.000	3.105/GT + 266.800
300<500	2.200/GT + 382.000	2.530/GT + 439.300
500 e oltre	1.200/GT + 882.000	1.380/GT + 1.014.300

Il premio è calcolato secondo la seguente formula:

$$[GT \times (\text{premio per categoria di nave per GT} - \text{come da colonna C})]$$

Tale valore deve essere ridotto del coefficiente di cui all'art. 7, par. 5, lett. a) dello stesso regolamento, stabilito in funzione dell'età dell'imbarcazione, come di seguito indicato:

- **imbarcazioni fino a 15 anni:** nessuna riduzione;
- **imbarcazioni di età compresa tra 16 e 29 anni:** riduzione dell'1,5% per ogni anno in più rispetto ai 15 anni;
- **imbarcazioni di 30 anni e più:** riduzione del 22,5%.

Detto limite, nel caso di progetti presentati dai gruppi di navi come previsto all'articolo 25 paragrafo 4 del reg. (CE) 1198/2006, si riferisce ad ogni progetto e per singolo beneficiario.

Per gli interventi di ammodernamento possono essere ammessi a contributo progetti che prevedono, per singola imbarcazione, una spesa ammissibile minima di € 5.000,00.

Quest'ultimo limite non si applica per le spese relative alla sostituzione degli attrezzi da pesca.

Gli investimenti ammessi possono fruire di un contributo pubblico modulato in base alla tipologia di intervento e di imbarcazione ed è pari a:

Tipologia di imbarcazione	Tipologia di intervento	Percentuale di contributo
Tutte le imbarcazioni ad eccezione di quelle rientranti nella tipologia della piccola pesca costiera (*)	interventi di cui al paragrafo 8 “Spese ammissibili” ad eccezione di quelle per la sostituzione del sistema propulsivo	40%
Imbarcazioni della piccola pesca costiera (*)	interventi di cui al paragrafo 8 “Spese ammissibili” ad eccezione di quelle per la sostituzione del sistema propulsivo	60%
Tutte le imbarcazioni ad eccezione di quelle rientranti nella tipologia della piccola pesca costiera (*)	interventi di cui al paragrafo 8 “Spese ammissibili” per la sostituzione del sistema propulsivo	20%
Imbarcazioni della piccola pesca costiera (*)	interventi di cui al paragrafo 8 “Spese ammissibili” per la sostituzione del sistema propulsivo	40%

(*) Ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del Reg. (CE) 1198/2006, per piccola pesca costiera si intende la pesca praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati elencati nella tabella 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25)

Nel caso in cui le disponibilità complessive risultino insufficienti a coprire l'intero contributo concedibile per l'ultimo progetto finanziabile, è ammesso da parte del beneficiario il ridimensionamento finanziario del progetto, fatto salvo il rispetto delle finalità dell'intervento originariamente ammesso a contributo.

La Regione Liguria si riserva, per ottimizzare l'impiego delle risorse già assegnate da UE e Stato o per concorrere ad ulteriori risorse che si rendessero disponibili, la possibilità di rimodulare le risorse tra le diverse misure.

Di tali eventuali modifiche si darà pubblicazione sul B.U.R.L. contestualmente all'indicazione delle risorse.

10. Valutazione istruttoria e concessione dei contributi

La Regione Liguria – Settore Politiche Agricole e della Pesca - provvede alla ricezione delle istanze precedentemente protocollate dall'ufficio Protocollo della Regione e all'attribuzione di un codice alfanumerico univoco da utilizzare nelle comunicazioni dirette al richiedente.

In particolare, il codice di progetto sarà costruito come di seguito specificato:

- numero progressivo;
- codice di misura (AP);
- anno di riferimento;
- sigla Regione Liguria (LI).

Se le domande presentano irregolarità considerate non sanabili rispetto alla normativa di riferimento, le stesse vengono archiviate.

Tra le irregolarità da considerare non sanabili vanno ricomprese le seguenti fattispecie:

- l'invio della domanda fuori termine;
- l'invio della domanda con modalità diverse da quelle tassativamente indicate dalla presente normativa;
- la mancata sottoscrizione della domanda.

Entro 120 giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande il nucleo di valutazione provvede a:

- svolgere la fase di istruttoria delle domande;
- effettuare il controllo dell'ammissibilità delle domande in relazione a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale;
- assegnare un punteggio di merito a ciascuna istanza sulla base dei criteri di selezione di cui al successivo punto 11.

Le istanze valutate positivamente sono inserite in una graduatoria e ammesse a contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili come specificato al precedente punto 9.

La Regione, nei successivi sessanta giorni provvede con atto amministrativo ad approvare la graduatoria e a impegnare i fondi per la concessione dei contributi ammessi, disponendone la pubblicazione sul B.U.R.L. e dandone comunicazione tramite raccomandata A/R agli interessati.

Per ciascun soggetto ammesso saranno indicati:

- numero identificativo del progetto;
- numero UE del peschereccio;
- nominativo del beneficiario o ragione sociale;
- codice fiscale o P. IVA;
- spesa ammessa a contributo o spesa preventivata;
- quota contributo comunitario;
- quota contributo nazionale;
- quota contributo regionale;
- totale del contributo concesso;
- punteggio.

Il controllo delle dichiarazioni sostitutive viene effettuato dalla Regione Liguria, su un campione pari almeno al 5% delle istanze di contributo presentate, nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni interne.

In fase di verifica finale, la Regione controllerà il mantenimento dei requisiti che hanno determinato il punteggio di merito assegnato all'iniziativa progettuale. Al fine della liquidazione del saldo, tale punteggio dovrà, comunque, permettere il mantenimento dell'iniziativa in tutto o in parte all'interno della graduatoria dei progetti finanziati.

Qualora l'eventuale mancato mantenimento comporti una riduzione di punteggio tale da escludere il progetto dalla quota parte di graduatoria comprensiva dei progetti finanziabili, verrà disposta la revoca del contributo con aggravii di legge.

Le informazioni relative a ciascun beneficiario saranno inserite nel Sistema Italiano Pesca e Acquacoltura (SIPA).

11. Criteri di selezione

Per la formulazione della graduatoria, a ciascun progetto viene attribuito un punteggio sulla base degli elementi indicati nella tabella seguente:

Descrizione	Valore
Progetti i cui lavori sono già conclusi	3
Progetti che prevedono il mantenimento dei posti di lavoro e la creazione di nuovi posti	2 (+ 1 per ogni nuovo posto) [Massimo punteggio attribuibile pari a 5]
Progetti che comportano riconversione dei sistemi di pesca attivi (draga idraulica e strascico) ad altri sistemi di pesca passivi (altri sistemi)	5
Progetti che, ferma restando la riduzione della potenza massima continuativa del motore prevista dal Reg. CE 1198/06, prevedono l'installazione di motori con tecnologia a maggior risparmio energetico e minor impatto ambientale	5
Progetti per imbarcazioni di età superiore a 10 e inferiore a 30 anni	2
Progetti presentati da società nelle quali, da almeno un anno a far data dal 1 gennaio 2007, uno dei caratisti è donna	2
Progetti volti a migliorare le condizioni di lavoro e sicurezza a bordo:	
postazione di lavoro	1
postazione di lavoro plancia	1
postazione di lavoro sala macchine	1
alloggi	1
ormeggio	1
Progetti inerenti la sostituzione degli attrezzi ai sensi del Reg. CE 1967/06	5
Progetti presentati da soggetti appartenenti alla categoria della piccola pesca	4
Progetti presentati da società nelle quali, da almeno un anno a far data dal 1 gennaio 2007, uno dei caratisti è un giovane di età inferiore a 32 anni	5

Progetti volti a migliorare la qualità e la sicurezza alimentare a bordo: - celle frigorifere - coibentazione celle frigorifere	5
---	---

In caso di parità fra progetti costituirà elemento di priorità la data di presentazione della domanda (a tal fine farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante); in caso di parità di punteggio fra progetti presentati alla stessa data, verrà assegnata priorità al progetto con una spesa richiesta minore.

12. Tempi e modalità di esecuzione dei progetti

Entro 30 giorni dalla notifica dell'atto di ammissione al contributo, il beneficiario deve comunicare alla Regione la data di inizio lavori (*Allegato 3*). A tal fine deve essere presentata una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal beneficiario del contributo, attestante l'inizio dei lavori e, in caso di acquisto di materiali, la fotocopia del contratto di acquisto o fotocopia della prima fattura di acquisto comprovante l'effettivo inizio dei lavori.

I progetti dovranno essere terminati e rendicontati alla Regione entro 18 mesi dalla data di notifica dell'atto di ammissione al contributo, salvo i casi di concessione di proroga di cui al punto 14. Tale termine è considerato perentorio pena decadenza dal contributo.

13. Varianti

Sarà possibile concedere una sola variante per singolo progetto.

Le varianti progettuali che comportano la realizzazione di interventi e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata, ovvero la soppressione di alcuni interventi, sono richieste alla Regione che le valuta condizionandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato, al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di un punteggio di merito che consenta la permanenza dell'iniziativa stessa nella graduatoria di quelle ammesse.

La maggiore spesa sostenuta non comporta aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di ammissione del progetto originario.

La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la relativa diminuzione del contributo, che deve comunque rispettare almeno la soglia minima del 50% di realizzazione, di cui al successivo punto 16.

L'esecuzione delle varianti, accertate in sede di verifica e non sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte della Regione, potranno comportare il mancato riconoscimento delle stesse e, di conseguenza, la revoca o la proporzionale riduzione del contributo concesso.

E' consentita la realizzazione in corso d'opera, fermo restando il progetto presentato, di adattamenti tecnici consistenti nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti nel progetto con altri funzionalmente equivalenti.

In ogni caso le varianti autorizzate non devono comportare una realizzazione del progetto inferiore al 50% della spesa ammessa.

14. Proroghe

Sarà possibile richiedere una sola proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori per un periodo non superiore a sei mesi, e, comunque, entro il limite temporale massimo del programma.

La richiesta di proroga deve essere presentata prima della scadenza del termine ultimo previsto per la realizzazione del progetto.

Saranno valutate caso per caso richieste di proroga di maggiore durata, determinate da eventi eccezionali, o da cause di forza maggiore, non imputabili al richiedente, debitamente documentati.

L'ufficio regionale competente valuta, entro 30 giorni dal ricevimento, l'ammissibilità della proroga richiesta e gli esiti di tale valutazione saranno comunicati al richiedente entro i successivi 10 giorni.

I beneficiari sono tenuti a concludere i progetti entro la durata della proroga sia dal punto di vista tecnico sia contabile.

15. Vincoli di alienabilità e di destinazione

Le imbarcazioni da pesca finanziate con il contributo comunitario non possono essere cedute fuori dall'Unione europea o destinate a fini diversi dalla pesca per cinque anni a partire dalla data di lavori accertamento finale dei lavori. **La fine dei lavori dovrà essere certificata da un Organismo di classifica riconosciuto a livello europeo.**

Detto vincolo dovrà essere annotato a cura degli Uffici Marittimi competenti sull'Estratto matricolare ovvero sul Registro Navi Minori e Galleggianti.

Durante il periodo previsto per la realizzazione dei lavori e durante la procedura di erogazione del contributo non è consentita la sostituzione dell'impresa armatrice, senza l'autorizzazione della Regione Liguria e il preventivo impegno dell'impresa che subentra a portare a termine l'iniziativa oggetto del finanziamento.

La mancata osservanza di tali vincoli determinerà la restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.

In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l'Amministrazione regionale provvederà ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.

16. Modalità di erogazione dei contributi

L'iniziativa si può ritenere conclusa quando il livello di realizzazione è pari almeno al 50% della spesa ammessa.

Il contributo può essere liquidato secondo le seguenti modalità:

- anticipo fino al 50% del contributo concesso, previa presentazione di un polizza fideiussoria, prestata da imprese di assicurazioni autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10 giugno 1982, n. 348, ovvero di fideiussione bancaria, a garanzia dell'importo anticipato, adottando l'allegato 4 reperibile dal sito www.agriligurianet.it. La fideiussione dovrà avere durata illimitata e potrà essere svincolata solo su richiesta della Regione Liguria.
- stati di avanzamento lavori (liquidazioni intermedie) se la realizzazione del progetto ha raggiunto un livello pari almeno al 40% dei lavori preventivati;
- saldo allo stato finale dei lavori;
- in un'unica soluzione, allo stato finale dei lavori.

La richiesta dello **stato di avanzamento dei lavori** dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

1. domanda di liquidazione presentata compilando l'allegato n. 5 reperibile dal sito www.agriligurianet.it, corredata da relazione tecnica intermedia relativa agli interventi svolti;
2. certificato di un Organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE, da cui risulti:
 - il numero del progetto di ammodernamento,
 - la descrizione particolareggiata dei lavori di ammodernamento realizzati e delle attrezzature acquistate, al fine di constatare la piena corrispondenza con le relative fatture;
 - la percentuale di realizzazione dei lavori.
3. fotocopia delle fatture originali o fatture originali, debitamente quietanzate, con allegata dichiarazione liberatoria (*allegato n. 7*) nonché dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante la conformità delle stesse con gli originali (*allegato n. 8*). Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare elementi, quali numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare la modalità di pagamento con la quale è stata liquidata la fattura (eventuale numero di assegno, eventuale numero di bonifico, ecc.).

La richiesta della **totalità o del saldo del contributo** dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

1. domanda di liquidazione presentata compilando l'allegato n. 6 reperibile dal sito www.agriligurianet.it, corredata da relazione tecnica conclusiva relativa agli interventi svolti;
2. certificato di un Organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE, da cui risulti:
 - il numero del progetto di ammodernamento,
 - la descrizione particolareggiata dei lavori di ammodernamento realizzati e delle attrezzature acquistate, al fine di constatare la piena corrispondenza con le relative fatture.
4. fotocopia delle fatture originali o fatture originali, debitamente quietanzate, con allegata dichiarazione liberatoria (*allegato 7*) nonché dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 attestante la conformità delle stesse con gli originali. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie, emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare la modalità di pagamento con la quale è stata liquidata la fattura (eventuale numero di assegno, eventuale numero di bonifico, ecc.).
5. **in caso di lieve aumento della stazza di sicurezza**, il certificato di un Organismo di classifica riconosciuto a livello europeo, ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE, attestante che:
 - i lavori hanno comportato il miglioramento della vita a bordo;
 - la stessa unità non è stata oggetto di altri incrementi di stazza di sicurezza in base alla medesima regolamentazione;
 - il natante ha lunghezza di almeno quindici metri fuori tutto;
 - detti lavori non hanno incrementato il volume al di sotto del ponte principale e non hanno aumentato il volume dedicato alle stive per il pesce o agli attrezzi da pesca.
6. **in caso di diminuzione potenza motore e variazione LFT** copia del nuovo titolo abilitativo alla pesca rilasciato dalla Direzione Generale, U.D. "PEMAC 3"
7. **in caso di motori superiori a Kw 120** la nuova certificazione prevista dall'art.40 del Reg.1224/09;
8. **in caso di sostituzione del motore**: Certificato di Origine e Certificato di Potenza.

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, utilizza una o più delle seguenti modalità:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario del contributo deve produrre:
 - in caso di bonifico: copia del bonifico e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito d'appoggio, dal quale possa evincersi l'avvenuto movimento. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale stessa, unitamente all'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito ove sono riepilogate le scritture contabili eseguite;
 - In casi di Ri.Ba: allegare la Ri.Ba. (qualora disponibile) e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale possa evincersi l'avvenuto movimento.
- b) Assegno circolare "non trasferibile". Il beneficiario deve produrre la fotocopia dell'assegno emesso dall'istituto di credito prescelto nonché il proprio estratto conto nel quale sia evidenziato l'addebito relativo all'emissione del suddetto assegno circolare (ove non disponibile specifica liberatoria scritta da parte del creditore con i riferimenti al documento fiscale, l'importo, la modalità di pagamento ed il numero di assegno).
- c) Assegno di conto corrente "non trasferibile". Il beneficiario deve produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso.
- d) Pagamento in contanti. E' ammissibile nei limiti previsti dalla normativa vigente.
- f) Carta di credito.
- g) Altre modalità consentite dalle normative vigenti.

La Regione Liguria prima dell'erogazione del contributo, provvederà:

- ad acquisire copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- a verificare presso la Camera di Commercio o il Tribunale che non sussiste lo stato fallimentare o altro nonché ad effettuare le verifiche antimafia qualora il contributo è superiore a € 154.937,00;
- ad acquisire l'estratto dei Registri Navi Minori e Galleggianti o altro documento per la verifica della trascrizione dei vincoli di cui al punto 15;
- ad acquisire copia del nuovo titolo abilitativo alla pesca rilasciato dalla Direzione Generale, U.D. "PEMAC 3" in caso di diminuzione potenza motore e variazione LFT.

La Regione Liguria, ai fini del rispetto del vincolo di inalienabilità e destinazione d'uso, provvede a richiedere all'Autorità marittima competente la trascrizione del vincolo a carico dell'imbarcazione oggetto di contributo contestualmente alla predisposizione del mandato di pagamento.

17. Obblighi

Il beneficiario ha l'obbligo di provvedere a:

1. mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata:
 - codice FEP nelle causali di pagamento/fatture, oppure
 - apposito timbro da apporre sulle fatture recante "Regolamento 1198/2006" ed il codice univoco progetto).

Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della pubblicazione del bando;

2. effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento attraverso: bonifico, ricevuta bancaria, assegno circolare non trasferibile emesso, in caso di imprese, su ordine del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, assegno di conto corrente, carta di credito, contanti entro i limiti previsti dalla normativa vigente, come specificato al punto 16;
3. assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute, sino al termine del 31 dicembre 2019 (data presunta di chiusura del programma operativo FEP in conformità all'articolo 87 del reg. (CE) n. 1198/2006⁷;
4. assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che la Regione Liguria, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, o i servizi comunitari riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;
5. richiedere l'autorizzazione alla Regione Liguria alla sostituzione dell'impresa armatrice, qualora la sostituzione intervenga durante il periodo previsto per la realizzazione dei lavori e durante la procedura di erogazione del contributo; l'impresa che subentra deve impegnarsi a portare a termine l'iniziativa oggetto del finanziamento;
6. in caso di investimenti superiori a 500.000 euro, prevedere la collocazione di una targa/cartellone sul natante che riporti il logo dell'Unione europea ai sensi della normativa sull'informazione e la pubblicità (di cui all'articolo 32 del Reg (CE) n. 498/2007).

Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura nonché alle disposizioni del presente bando, incorrerà nella perdita dei benefici concessi.

18. Diritti del Beneficiario

Il beneficiario ha diritto al rispetto, da parte della Regione, dei termini indicati nel presente bando.

Ai sensi della legge regionale 25 novembre 2009 n. 56, il beneficiario ha altresì diritto di intervenire nel procedimento amministrativo, secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16, e di accedere agli atti, secondo quanto previsto dagli articoli 24 e 25.

⁷ L'articolo 87 del Reg. (CE) n. 1198/2006 prevede l'obbligatorietà di conservazione della documentazione per i tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo. È inoltre prevista la sospensione della decorrenza di detto termine nel caso di procedimenti giudiziari o su richiesta della Commissione.

Per quanto non espressamente previsto dalla l.r. 56/2009 si applicano le disposizioni della legge 241/1990 e ss.mm.ii.

In materia di privacy, il beneficiario è titolare dei diritti di cui all'art. 7 D.lgs. 196/2003.

19. Controlli

Controlli amministrativi, in sede e in loco, sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti.

I controlli saranno effettuati secondo le disposizioni procedurali generali ai sensi del "Manuale sulle verifiche di I livello" elaborato in seno alla cabina di Regia e del "Manuale delle Procedure e dei Controlli dell'Organismo Intermedio Regione Liguria" (DGR 1357 del 19/11/2010).

20. Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

Il contributo è revocato a seguito dei seguenti casi:

- a. rinuncia da parte del beneficiario: la rinuncia al contributo da parte del beneficiario dovrà essere comunicata con lettera raccomandata A/R indirizzata all'Amministrazione regionale. L'Amministrazione regionale emetterà provvedimento di revoca dei benefici concessi e si provvederà al recupero delle somme eventualmente già liquidate gravate delle maggiorazioni di legge;
- b. previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte nei seguenti casi:
 - in caso di varianti non autorizzate, se il progetto non risponda ai requisiti per i quali è stato ammesso, e se la spesa sostenuta, senza la variante, sia inferiore al 50% del totale del progetto;
 - per coefficiente di realizzazione inferiore al limite stabilito;
 - per non raggiungimento di punteggio di merito sufficiente a permettere il mantenimento dell'iniziativa in tutto o in parte all'interno della graduatoria dei progetti finanziati (rilevato in fase di verifica finale);
 - per la mancata realizzazione del progetto d'investimento entro i termini previsti;
 - per difformità dal progetto o per effetto di esito negativo dei controlli;
 - per la mancata richiesta dell'autorizzazione alla sostituzione dell'impresa armatrice (punto 5 paragrafo 17);
 - per l'inosservanza degli obblighi di cui al paragrafo 17.

In tali casi, conformemente alle norme vigenti, verrà emesso provvedimento di revoca dei benefici concessi e si procederà al recupero delle somme eventualmente già liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari nell'ambito del FEP.

Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge.

Il termine previsto per la restituzione di somme a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine si procederà all'escussione della fideiussione, presentata a garanzia dell'eventuale acconto liquidato, ovvero sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

21. Cumulo degli aiuti pubblici

Fermo restando il limite massimo di spesa ammissibile, determinato in base ai parametri fissati dall'art. 9 del Reg. CE 2792/99, il peschereccio, oggetto di contributi pubblici, può usufruire di un ulteriore finanziamento per lavori diversi da quelli precedentemente finanziati anche prima della scadenza dei cinque anni, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori.

22. Trattamento dati personali

Ai sensi del D.lgs. 30/6/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Reg. (CE) n. 498/2007, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento previa acquisizione della dichiarazione di assenso alla pubblicazione dei dati ai sensi dell’art. 30 del citato Reg. (CE) n. 498/2007.

23. Riferimenti normativi

- Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo per la pesca;
- Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1198/2006;
- Reg. (CE) n. 1249 della Commissione del 22 dicembre 2010 che modifica il Reg. (CE) n. 498/2007 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la pesca
- Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca – luglio 2007;
- Delibera della Giunta Regionale n. 1208 del 03/10/2008;
- Programma Operativo Nazionale FEP per il settore della pesca in Italia, approvato dalla Commissione con decisione C(2010) 7914 del 11 novembre 2010 recante modifica della decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007, che approva il programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013;
- Accordo Multiregionale per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP nell'ambito del Programma Operativo 2007-2013 tra il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali/Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e le Regioni dell'Obiettivo di convergenza e dell'Obiettivo non di convergenza del 18 settembre 2008. Pubblicato sul supplemento ordinario n. 260 alla G.U. n. 278 del 27.11.2008;
- Convenzione tra il MIPAAF - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - e la Regione Liguria, approvata dalla Giunta Regionale con DGR n. 237 del 09.02.2010, in conformità a quanto previsto dall'art.38 del Reg. (CE) n.498/2007, e sottoscritta da quest'ultima in data 12.02.2010;
- “Manuale delle procedure e dei controlli dell’Autorità di gestione – Programma Operativo FEP 2007/2013” del 19 aprile 2010 approvato con Decreto ministeriale n. 13 del 21 aprile 2010;
- “Manuale delle Procedure e dei Controlli dell’Organismo intermedio Regione Liguria” approvato con DGR n. 1357 del 19 novembre 2010 e ss.mm.ii.;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- legge regionale del 25 novembre 2009 n. 56 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

ELENCO DELLE ATTREZZATURE OBBLIGATORIE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE per imbarcazioni di lunghezza fra le perpendicolari inferiori ai 24 metri abilitate alla pesca costiera locale⁸ e ravvicinata⁹

MEZZI DI SALVATAGGIO COLLETTIVI (art. 11 e 12 del DM 218/2002)	PESCA COSTIERA RAVVICINATA		PESCA COSTIERA LOCALE		
	ENTRO 40 Miglia	ENTRO 20 Miglia	ENTRO 12 Miglia	ENTRO 6 Miglia	ENTRO 3 Miglia
Imbarcazioni/zattere di salvataggio di capacità totale sufficiente per il 200% delle persone a bordo	X				
Zattere di salvataggio (di capacità sufficiente per tutte le persone a bordo)		X	X		
Dispositivo automatico di sganciamento idrostatico (se le zattere sono munite di cinghie ritenute)	X	X	X		
Battello di emergenza (per navi di lunghezza fra le perpendicolari uguale o superiore a 24 metri non dotate di almeno un'imbarcazione di salvataggio a motore)	X ≥24 MT	X ≥24 MT			
Apparecchi galleggianti (di capacità sufficiente per tutte le persone a bordo)				X	

MEZZI DI SALVATAGGIO INDIVIDUALI (art. 13 del DM 218/2002)	PESCA COSTIERA RAVVICINATA		PESCA COSTIERA LOCALE		
	ENTRO 40 Miglia	ENTRO 20 Miglia	ENTRO 12 Miglia	ENTRO 6 Miglia	ENTRO 3 Miglia
Cintura di salvataggio dotata di luce e fischio (una per ogni persona a bordo)	X	X	X	X	X

SALVAGENTI ANULARI (art. 14 del DM 218/2002)	ENTRO 1 Miglio	Lunghezza tra perpendicolari < 10 mt	Lunghezza tra perpendicolari < 24 mt ≥ 10 mt	Lunghezza tra perpendicolari ≥ 24 mt	
Salvagente anulare con sagola galleggiante lunga 30 mt (navi di lunghezza inferiore a 10 mt)		X			
Salvagente anulare munito di luce ad accensione automatica e di boetta fumogena ed un salvagente anulare dotato di sagola galleggiante lunga 30 mt			X		
2 Salvagenti anulari muniti di luce ad accensione automatica e di boetta fumogena e 2 salvagenti anulari, uno x lato, dotati di sagola galleggiante lunga 30 mt				X	

⁸ La pesca costiera locale, ai sensi del DPR 1639/68, è la pesca che si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di sei miglia dalla costa, con o senza navi da pesca di quarta categoria, o da terra. Ai sensi del DM 218/2002 le navi abilitate alla pesca costiera locale possono essere autorizzate dal Capo del compartimento marittimo di iscrizione a estendere la navigazione fino a 12 miglia dalla costa previo parere favorevole dell'ente tecnico e imbarco di zattere di salvataggio di capacità sufficiente per tutte le persone a bordo.

⁹ La pesca costiera ravvicinata, ai sensi del DM 218/2002, si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di 40 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza.

EQUIPAGGIAMENTI INDIVIDUALI <i>(art. 15 del DM 218/2002)</i>	PESCA COSTIERA RAVVICINATA		PESCA COSTIERA LOCALE		
	ENTRO 40 Miglia	ENTRO 20 Miglia	ENTRO 12 Miglia	ENTRO 6 Miglia	ENTRO 3 Miglia
Tuta di immersione (obbligatoria solo per navi dotate di battello di emergenza)	X	X			
Indumento di protezione termica (uno per ogni persona a bordo)	X				

BUSSOLE <i>(art. 27 del DM 218/2002)</i>	PESCA COSTIERA RAVVICINATA		PESCA COSTIERA LOCALE		
	ENTRO 40 Miglia	ENTRO 20 Miglia	ENTRO 12 Miglia	ENTRO 6 Miglia	ENTRO 3 Miglia
Bussola magnetica	X	X	X	X	X

DOTAZIONE RADIOELETTTRICHE <i>(art. 28 del DM 218/2002)</i>	PESCA COSTIERA RAVVICINATA		PESCA COSTIERA LOCALE		
	ENTRO 40 Miglia	ENTRO 20 Miglia	ENTRO 12 Miglia	ENTRO 6 Miglia	ENTRO 3 Miglia
Apparato VHF	X	X	X	X	
Apparato radio in MF	per le unità da pesca specificate all'articolo 28 comma 4 lett. b				
Apparato EPIRB satellitare	X	X	X	X	
Apparato blue-box	per le unità da pesca specificate dal Reg. CE 1224/2009 e secondo le indicazioni della specifica normativa nazionale vigente				
Apparato AIS – automatic identification system	per le unità da pesca di lunghezza fuori tutta superiori a 15 metri secondo le indicazioni di cui all'articolo 6-bis del Decreto legislativo n. 18 del 16/02/2011				

Lista di controllo della misura 1.3 “Investimenti a bordo e selettività” inerente gli interventi a bordo dei pescherecci, divisi per tipologia, ai fini della verifica dell’ammissibilità degli stessi ai fini del non aumento dell’abilità di cattura ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del Reg. (CE) 1198/2006 (approvato con DD n. 4 del 23/05/2012 del MIPAAF).

Cat.	Categoria di intervento	Natura dei lavori e delle acquisizioni	Giustificazione dell'intervento ai sensi dell'art.25	Aumento abilità di cattura
Cat. 1	Strumentazione per la navigazione	Acquisto ed installazione Radar, GPS, AIS, plotter, computer e programmi di navigazione, autopilota, cartucce per cartografia, indicatore angolo di barra, girobussola magnetica, ecoscandaglio, carpenteria e impiantistica per installazione strumentazione.	Miglioramento della sicurezza	NO
		Acquisto e installazione Sonar		SI
Cat. 2	Strumentazione per la comunicazione	VHF, CB, Magnetron, dispositivi asserviti all'impianto, opere di carpenteria e di impiantistica relative all'installazione della strumentazione, acquisto e installazione di rete di comunicazione di manovra, di comunicazione tra plancia e locale macchina, di comunicazione di emergenza, rete ordini collettivi.	Miglioramento della sicurezza e delle condizioni del lavoro a bordo	NO
Cat. 3	Strumentazione di sicurezza	EPIRB, sistemi TVCC per video sorveglianza locali sala macchine e zone di lavoro, corri mano, impianti di allarme antincendio.	Miglioramento della sicurezza	NO
Cat. 4	Interventi sullo scafo	Lavori strutture di scafo (ammodernamento, trasformazione o rinnovo).	Miglioramento della sicurezza della navigazione e delle condizioni del lavoro a bordo	NO (se non comportano aumenti di stazza)
		Modifiche allo scafo (opera viva) per migliorare l'efficienza energetica.	Miglioramento dell'efficienza energetica e delle condizioni di lavoro a bordo	
		Trattamenti superficiali dello scafo (calafataggio, sabbatura, pitturazione).		
		Lavori di installazione di bulbi o pinne stabilizzatrici.		
Cat. 5	Interventi sulle sovrastrutture	Lavori di ammodernamento, trasformazione e rifacimenti del ponte principale.	Miglioramento della sicurezza e delle condizioni del lavoro a bordo	
		Lavori di rifacimento della copertura del ponte principale.		
		Installazione o sostituzione di alberetti , arcone di poppa, rullo di poppa, ringhiere, osteriggi, capodibanda, murate, trincarini, basamenti di macchinari di coperta.		
		Trattamenti superficiali delle sovrastrutture (sabbatura, pitturazione).	Miglioramento dell'efficienza energetica e delle condizioni di lavoro a bordo	
Cat. 6	Interventi sui locali equipaggio, operativi e di servizio	Lavori di ammodernamento, trasformazione e rifacimento dei locali alloggio e servizio per l'equipaggio e dei locali operativi (plancia, depositi, locali igienici, cucine, mense, ecc.).	Miglioramento della sicurezza e delle condizioni del lavoro a bordo	
Cat. 7	Interventi sugli organi di manovra	Lavori di ripristino, trasformazione o rinnovo sistemi di manovra (timone e relativa centralina e componenti oleodinamici, eliche di manovra, ecc.).	Miglioramento della sicurezza della navigazione	NO
Cat. 8	Interventi sull'impianto elettrico	Sostituzione, lavori di ammodernamento e di manutenzione straordinaria di gruppi elettrogeni e relativi basamenti, dell'impianto di distribuzione luce, di distribuzione forza/forza in emergenza (Cavi, canalette, quadri elettrici di comando e controllo), impianto luci di segnalazione/navigazione.	Miglioramento della sicurezza e delle condizioni del lavoro a bordo	NO
Cat. 9	Interventi sull'impianto idrico	Sostituzione o straordinaria manutenzione di pompe acqua mare per i servizi di	Miglioramento della sicurezza della	NO

		lavaggio/incendio, pompe acqua mare per l'azionamento di draghe idrauliche, pompe acqua mare di refrigerazione, pompe acqua dolce refrigerazione e per servizi igienici e sanitari, pompe di sentina.	navigazione, delle condizioni del lavoro a bordo e del comfort.	
Cat. 10	Interventi sull'impianto oleodinamico	Sostituzione o ripristino degli impianti oleodinamici per l'azionamento dei macchinari di coperta o di parti di esso (pompe, frizioni, distributori, attuatori, ecc.).	Miglioramento della sicurezza e delle condizioni del lavoro a bordo	NO, se non c'è un incremento di potenza
Cat. 11	Interventi sull'impianto frigorifero	Installazione, sostituzione e ripristino impianti lavorazione/conservazione del pescato e singoli componenti di essi (Celle frigo, compressori, macchine produzione ghiaccio, celle frigorifero, rivestimenti celle, condensatori, ecc.).	Miglioramento dell'igiene e della qualità dei prodotti	NO
Cat. 12	Interventi sull'apparato propulsivo	Sostituzione motore di propulsione (nei limiti di cui all'art.25, comma 3, del Reg. CE 1198/2006) , con relativi ausiliari (pompe alimentazione combustibile , pompe lubrificazione, circuito refrigerazione, regolatore di flusso carburante, ecc.).	Miglioramento della sicurezza , dell'efficienza energetica e delle condizioni di lavoro a bordo	NO
		Sostituzione dei motori ausiliari, (nei limiti di cui all'art.25, comma 3, del Reg. CE 1198/2006) con relativi ausiliari (pompe alimentazione combustibile , pompe lubrificazione, circuito refrigerazione, regolatore di flusso carburante ecc.).		NO
		Sistemi di diagnostica energetica dell'apparato propulsivo.	Miglioramento della sicurezza e dell'efficienza	
		Casse combustibile.	Miglioramento della sicurezza	NO
		Sostituzione linee d'asse ed eliche.	Miglioramento della sicurezza, della manovrabilità e dell'efficienza energetica	NO
		Sostituzione di riduttori/invertitori.		NO
		Condotte di scarico gas (catalizzatori) e installazione Econometro, con relativi equipaggiamenti e SW.		
Cat. 13	Interventi sui macchinari di coperta	Sostituzione verricelli salparete, salpacavi e altri macchinari per il salpamento, verricelli salpancore e verricelli di tonteggio con relative sistemazioni (cavi, bitte e passacavi), selezionatori per vongole, vagli, ecc.	Miglioramento della sicurezza e delle condizioni del lavoro a bordo	NO
Cat. 14	Attrezzi da pesca	Sostituzione di draghe idrauliche e relativi sistemi di pompaggio, sostituzione reti da pesca.	Miglioramento selettività	Da valutare di volta in volta gli attrezzi nuovi dovranno avere almeno le stesse caratteristiche tecniche di quelli usurati sostituiti Interventi sull'apparato propulsivo